



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n. 770 del 13.01.2009 con il quale sono stati approvati i testi vigenti del “disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione” e delle relative “norme tecniche” relative agli standards delle razze in esso incluse, gestiti dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma;

VISTO il D.M. n.18233 del 5.8.2010 con il quale sono stati approvati il nuovo testo dell’art. 1 delle norme tecniche relative agli standards delle razze bovine autoctone a limitata diffusione e il nuovo standard della razza “Garfagnina”, già approvati con D.M. n. 770 del 13.01.2009, nonché, sono state riconosciute e descritte nelle “norme tecniche” le razze estere Blonde d’Aquitaine e Aberdeen Angus;

VISTO il D.M.n.14747 dell’8.7.2011 con il quale sono stati approvati il nuovo testo dell’art. 7 del disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, il nuovo standard della razza “Varzese - Tortonese - Otonese) ed è stata riconosciuta e descritta nelle “norme tecniche” la razza estera Highland;

VISTO il D.M. n. 25036 del 25.11.2011 con il quale è stato istituito il libro genealogico del bovino di razza Pinzgauer e, pertanto, il registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione non considera più, detta razza, tra quelle ammesse;

VISTO il D.M. n.27136 del 20.12.2011 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell’art. 8 del disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione e dall’art.3, comma 1 del Disciplinare e dalle Norme tecniche è stata formalmente eliminata la razza Pinzgauer.

VISTO il D.M. n.7632 dell’8.4.2014 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell’art. 9, comma 8, dei

DG DISR - DISR 07 - Prot. Interno N.0017539 del 18/04/2019



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione approvato con D.M. n.770/2009;

VISTO il D.M.n.21066 del 25.8.2016 con il quale sono stati riconosciute e descritte, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione approvato con D.M. n. 770 del 13.01.2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le razze estere: "Angler", "Aubrac" "Beefmaster", "Dexter", "Salers" e "Wagyu" e, contestualmente sono stati approvati i relativi standards di razza;

VISTA la nota n.620 del 21.2.2019 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) che gestisce il registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi "*Disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione*" e delle "*Norme tecniche del registro anagrafico*", in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 20.1.2019;

RITENUTO necessario, in collaborazione con l'AIA, apportare alcune correzioni ai testi dei disciplinari in questione per renderli conformi al regolamento (UE) n.2016/1012;

CONSIDERATO che il "*Disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione*" e le "*Norme tecniche del registro anagrafico*" così come rimodulati rappresentano, nel loro insieme, il programma genetico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione e risultano rispondere alle finalità di conservazione di dette razze in linea con la nuova normativa sopra richiamata;

DECRETA:

Articolo unico – E' approvato il programma genetico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal "*Disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione*" (*Allegato 1*) e dalle "*Norme tecniche del registro anagrafico*" (*Allegato 2*), i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Roma,

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Disciplinare dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione

Capitolo I - Organizzazione

Art.1

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018, l'Associazione Italiana Allevatori, di seguito denominata AIA, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 1950, tiene il Libro genealogico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione dei "Programmi genetici" secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
2. I Programmi genetici sono svolti nel territorio nazionale secondo le norme previste dai successivi articoli e hanno come scopo la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze bovine autoctone ed estere a limitata diffusione in Italia. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito "Autorità Competente".

Art.2

1. I programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione rappresentano lo strumento per la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze.
2. I programmi genetici sono definiti per le:
 - a) razze autoctone a limitata diffusione;
 - b) razze estere a limitata diffusione in Italia.
3. I programmi genetici delle razze autoctone a limitata diffusione conservano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica, promuovendone al contempo la valorizzazione economica.
4. I programmi genetici delle razze estere a limitata diffusione in Italia conservano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l'incrocio o per il loro impiego in eventuali programmi nazionali di miglioramento genetico.

Art. 3

1. Le razze autoctone a limitata diffusione per le quali è previsto un programma genetico sono:
 - Agerolese;
 - Burlina;
 - Cabannina;
 - Calvana;
 - Cinisara;
 - Garfagnina;
 - Modenese;
 - Modicana;
 - Mucca Pisana;
 - Pezzata Rossa Oropa;
 - Pontremolese;
 - Pustertaler Sprinzen;
 - Sarda;
 - Sardo Bruna;
 - Sardo Modicana;
 - Varzese-Ottonese-Tortonese.
2. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche.
3. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all'art. 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle "norme tecniche" approvate dall'Autorità competente su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC).
4. L'ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, devono essere approvate dall'Autorità competente.

Art. 4

1. Allo svolgimento dell'attività dei Programmi genetici l'AIA, in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 52 nell'articolo n. 13, commi 3, 5 e 6, provvede mediante:
 - la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - l'Ufficio Centrale (UC);
 - gli Uffici Periferici (UP);
 - il Corpo degli Esperti.

Art. 5

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze autoctone a limitata diffusione, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa, utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze bovine interessate alle attività dei Programmi genetici, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di questioni specifiche.
3. Della CTC fanno parte:
 - 1 funzionario tecnico dell'Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - 1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui sia presente almeno una delle popolazioni del Libro genealogico delle razze autoctone, nominato dal rispettivo Assessorato all'Agricoltura;
 - 3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia a Acquacoltura, nominati dall'Autorità competente su proposta dell'AIA;
 - 3 allevatori di volta in volta designati dall'AIA, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
 - Il Presidente dell'AIA o suo delegato.
4. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.
5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.
6. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le

- riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice Presidente.
 12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
 13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
 14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
 15. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

Art. 6

1. L'Ufficio Centrale provvede a:
 - a) espletare i compiti relativi al funzionamento dei Programmi genetici;
 - b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
 - c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici Periferici;
 - d) predisporre i certificati zootecnici;
 - e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento dei Programmi genetici;
 - f) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art. 7

1. Gli Uffici Periferici provvedono a:
 - a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività dei Programmi genetici, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
 - b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'UC;

- c) trasmettere all'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente entro 60 giorni dalla data del rilevamento;
 - d) rilasciare i documenti ufficiali dei Programmi genetici secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'albo degli allevatori di cui al successivo Art.9;
 - f) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
 - g) chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati dei Programmi genetici a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute e aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'Ufficio centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.
 3. L'AIA può provvedere direttamente in via temporanea alle attività previste dai Programmi genetici nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.
 4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'AIA provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.

Art. 8

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'AIA.
2. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l'assenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
3. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.
L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
7. Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti dovranno darne tempestiva comunicazione all'UC.
8. L'inosservanza degli incarichi e l'assenza a due convocazioni consecutive comportano la sospensione dagli incarichi.

9. L'attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo giustificato motivo, entro i 30 gg successivi alla data di protocollo, pena l'applicazione delle norme di cui al comma 8.

Capitolo II – Ammissione degli allevamenti e dei soggetti ai Programmi genetici

Art. 9

1. L'ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all'UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del regolamento UE 2016/1012 che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
 - b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
 - c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico di razza. L'Ufficio periferico provvede a segnalare all'UC l'eventuale esigenza di accertamento da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza degli animali presenti nell'allevamento ai fini della registrazione nella sezione supplementare di cui al successivo art.10.
3. L'allevatore/proprietario, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio Periferico le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di coloro per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I bovini iscritti possono essere sottoposti alla rilevazione di caratteri produttivi qualora previsti dal singolo programma genetico.
6. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.
7. Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza per tutti i soggetti di una determinata popolazione al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti, in particolare nel caso di popolazioni reliquia.

Art. 10

1. I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono:
 - **Sezione principale**, in cui sono iscritti:
 - i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale;
 - ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare.
 - **Sezione supplementare**, in cui sono iscritti:
 - i. gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale, previo accertamento da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così come indicato nelle "Norme tecniche".
2. Il Programma genetico delle razze estere a limitata diffusione in Italia è articolato nella sola **Sezione principale** dove sono iscritti i soggetti maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale nonché tutti i soggetti provenienti iscritti alla sezione principale di libri genealogici di Paesi UE o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza.
3. Per le razze a rischio di estinzione, in deroga al comma 1, possono essere iscritti alla sezione principale i maschi registrati nella sezione supplementari, previo parere conforme della CTC.
4. L'UC, su conforme parere della CTC, per non compromettere l'integrità di una razza a rischio d'estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare o difetti trasmissibili, così come riportato nelle norme tecniche.
5. Per essere autorizzati all'inseminazione artificiale i soggetti maschi devono essere iscritti alla Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico positivo, secondo le modalità previste all'art.1 delle norme tecniche, ed avere test di parentela compatibile.

Capitolo III – Informazioni dei Programmi genetici

Art. 11

1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.
2. Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'azienda presso il quale il soggetto si trova e da ogni altra specifica richiesta dall'UC.

Capitolo IV – Identificazione dei soggetti iscritti ai Programmi genetici

Art. 12

1. Gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Capitolo V – Documenti ufficiali

Art.13

1. Per il funzionamento dei Programmi genetici sono prescritti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) scheda di esame morfologico;
 - b) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
 - c) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
 - d) elenco bovine iscritte alla Sezione principale distinte per razza;
 - e) elenco maschi iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
 - f) elenco tori abilitati alla Inseminazione Artificiale distinti per razza;
 - g) certificato zootecnico per i soggetti iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare.
2. I suddetti documenti sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
4. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato".

Art.14

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti ai Programmi genetici, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici di bovini.

Capitolo VI – Mostre ed altre manifestazioni ufficiali

Art.15

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano bovini iscritti ai Programmi genetici devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma genetico.

Capitolo VII – Diritti ed obblighi degli allevatori iscritti al Programma genetico

Art.16

1. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna:
 - a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Programma genetico;
 - b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
 - c) a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
 - d) a consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
 - e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle Programma genetico. Competenti a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC;
 - f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano i soggetti bovini iscritti al Programma genetico.
2. L'allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i seguenti diritti:
 - Ammissione all'Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
 - Registrazione e iscrizione dei loro bovini nelle sezioni, di cui all'art. 10 del Disciplinare;
 - Rilascio del certificato zootecnico per i bovini iscritti, come previsto dall'art 13 del Disciplinare;
 - Accesso ai servizi forniti dall'AIA in relazione al programma genetico.

Art.17

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
 - ammonimento;
 - sospensione temporanea dal programma genetico;
 - esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
 - denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'AIA con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo AIA che rimangono in carica 3 anni.
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Capitolo VII – Finanziamento dell'Organizzazione

Art.18

1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - quote associative;
 - contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - altre eventuali entrate.

Capitolo IX – Disposizioni generali

Art.19

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art.17

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
 - ammonimento;
 - sospensione temporanea dal programma genetico;
 - esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
 - denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'AIA con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo AIA che rimangono in carica 3 anni.
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Capitolo VII – Finanziamento dell'Organizzazione

Art.18

1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - quote associative;
 - contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - altre eventuali entrate.

Capitolo IX – Disposizioni generali

Art.19

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art.17

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
 - ammonimento;
 - sospensione temporanea dal programma genetico;
 - esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
 - denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'AIA con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo AIA che rimangono in carica 3 anni.
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Capitolo VII – Finanziamento dell'Organizzazione

Art.18

1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - quote associative;
 - contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
 - contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - altre eventuali entrate.

Capitolo IX – Disposizioni generali

Art.19

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art.20

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art.21

1. Le norme tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Programma genetico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.
2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Capitolo X – Norma Transitoria

Art.22

1. I soggetti già iscritti al Registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione, sono iscritti alle corrispondenti sezioni dei Libri genealogici di razza facenti parte dei programmi genetici di cui al presente Disciplinare.

NORME TECNICHE dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione

Art.1

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata - secondo le modalità stabilite dall'UC - dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare dei Programmi genetici, ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno od entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del rispettivo Libro genealogico.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate sui soggetti dopo il compimento del primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.

Art.2

1. L'accertamento dell'assenza di tare genetiche e difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione è verificato, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare dei Programmi genetici. Detto accertamento viene condotto su soggetti di qualunque età in tutte le circostanze in cui operi un esperto.

Art. 3

1. Per tutte le razze dei Programmi genetici, costituiscono caratteri di inibizione alla riproduzione le tare che pregiudichino la funzionalità dell'animale nonché la presenza di anomalie con componente ereditaria riconosciuta.

Art. 4

1. Gli standard delle singole razze bovine autoctone a limitata diffusione ammesse ai "Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione" sono di seguito riportate:

Razze bovine autoctone

- 1) Agerolese
- 2) Burlina
- 3) Cabannina;
- 4) Calvana;
- 5) Cinisara;
- 6) Garfagnina;
- 7) Modenese;
- 8) Modicana;
- 9) Mucca Pisana;
- 10) Pezzata Rossa Oropa;
- 11) Pontremolese;
- 12) Pustertaler Sprinzen;
- 13) Sarda;
- 14) Sardo Bruna;
- 15) Sardo Modicana;
- 16) Varzese-Ottonese-Tortonese;

12. PUSTERTALER SPRINZEN

ALTRE DENOMINAZIONI: Puster Sprinzen / Barà

AREA DI ORIGINE: Trentino Alto Adige

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

Taglia: medio - grande

Mantello e pigmentazione: *pelle* mediamente fine, facilmente sollevabile dai tessuti sottostanti; mantello pezzato nero o rosso con varie gradazioni su fondo bianco. Possibile "moschinatura".

Testa: pesante e lunga; *fronte* larga; *mascella* forte, *occhi* espressivi con margini palpebrali pigmentati nei soggetti pezzati neri; *orecchie* di media grandezza di colore uguale a quello della pezzatura con folti peli all'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* ampio e pigmentato nei soggetti pezzati neri, contornato da fascia di colore uguale a quello della pezzatura; *corna* pesanti, di media lunghezza, di colore bianco con punte nere, dirette lateralmente, in alto e in avanti.

Anteriore: forte e profondo; *collo* pesante con giogaia ben sviluppata; *garrese* largo e arrotondato e muscoloso; *spalle* larghe e muscolose; *torace* ampio e profondo; *arti* in appiombato, robusti e grossolani; *piedi* forti ben serrati; *unghielli* pigmentati.

Linea dorsale: rettilinea; *lombi* robusti e larghi.

Groppa: grossolana, ben sviluppata in lunghezza stretta; *coda* con attacco alto.

Arti posteriori: appiombati regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti, *pastoie* corte e forti.

Caratteri sessuali: *mammella* di media grandezza, *quarti* regolari; *capezzoli* di media lunghezza e diametro; *vene* ben pronunciate.

Difetti morfologici: eccessiva pigmentazione delle mucose in particolare per quanto riguarda il musello in soggetti pezzati rossi; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.